

1500

24 OTT. 2014

AU. 19

Atto di transazione

L'anno 2014, il giorno 20 del mese di ottobre, presso la Direzione della ASL - Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari -----

sono presenti : -----

La ASL - Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari (P.I. 02261430926), con sede in Selargius (CA) Via Piero della Francesca n. 1, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante dott. Emilio Simeone codice fiscale SMN MSL 45M29E281V(di seguito ASL), con l'assistenza dell'avv. Paola Trudu; -----

La Struttura sanitaria **Gabinetto di Fisiocinesiterapia di Piano Vittorina S.n.c.**, corrente in Villasor nella Via Sivilleri n. 37, partita IVA 01059980928, in persona del legale rappresentante dr.ssa Liliana Zannol (codice fiscale ZNN LLN 47H64 I294H), con l'assistenza dell'avv. Stefano Porcu; -----

Premesso che: -----



- la Struttura e la ASL hanno stipulato un contratto per l'acquisizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali per il triennio 2013/2015 pattuendo i relativi tetti annui di spesa; -----



- la Struttura, ritenendo illegittimi i tetti di spesa assegnati, ha presentato ricorso nanti il TAR Sardegna (n. 1083/2013) per chiederne l'annullamento, intendendo ottenere - in separata sede

- anche il risarcimento degli ingenti danni patiti; -----

- la Struttura, inoltre, ha impugnato l'art. 9 del contratto nella parte in cui ha imposto il CUP quale canale esclusivo e non concorrente di prenotazione delle prestazioni, chiedendo l'applicazione dell'art. 9 dello schema tipo di contratto approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 51/19 del 28.12.2012; -----

- il TAR Sardegna, in accoglimento del ricorso, ha annullato i tetti di spesa assegnati dalla ASL e la disciplina contrattuale inerente il regime del CUP (ritenendo necessaria l'applicazione della disciplina approvata dalla Giunta regionale con la sopra richiamata Deliberazione); --



	- la ASL intende procedere alla rideterminazione, in via riconvenzionale e transattiva, del tetto	
	di spesa della Struttura per il 2013/2015, nel rispetto del bilanciamento tra i limiti massimi del	
	finanziamento complessivo ricevuto per ciascuno degli anni 2013/2015 dalla Regione Auto-	
	noma della Sardegna con la Deliberazione n. 51/19 del 28.12.2012 (e, quindi, senza alcun	
	onere ulteriore) e la capacità erogativa della Struttura; -----	
	- la Struttura, accettando i nuovi tetti di spesa, rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria nei con-	
	fronti della ASL, e rinuncia, altresì, alla rifusione delle spese di giudizio; -----	
	- è, pertanto, intendimento delle parti comporre la lite e prevenirne di nuove (soprattutto di	
	carattere risarcitorio), facendosi reciproche concessioni; -----	
	Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue: -----	
	Art. 1 – La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; -----	
	Art. 2 – L'art. 11 del contratto è sostituito, con decorrenza 01.01.2013, dal seguente: -----	
	"Art. 11 - Tetto di spesa. Il tetto di spesa netto previsto per le prestazioni di specialistica	
	ambulatoriale nel presente contratto è comprensivo di quelli indicati nel contratto stipu-	
	lato in data 3.01.2013 e 7.03.2013 è il seguente: -----	
	- anno 2013: € 430.000, corrispondente ad un importo mensile medio di € 35.833,33; ----	
	- anno 2014: € 500.000, corrispondente ad un importo mensile medio di € 41.166,66; ----	
	- anno 2015: € 510.000, corrispondente ad un importo mensile medio di € 42.500,00; ----	
	Nei limiti del tetto di spesa netto di cui al presente articolo, possono essere previste com-	
	pensazioni tra differenti regimi di prestazioni nel rispetto delle soglie minime (in termini	
	di volume e valorizzazione) stabilite nell'allegato Y: i volumi di prestazioni indicati	
	nell'allegato Y vengono proporzionalmente incrementati fino al raggiungimento del	
	nuovo tetto. -----	
	La struttura si impegna a non superare il tetto netto di spesa contrattato, oltre il quale si	
	applicherà la decurtazione tariffaria di cui all'art. 12 del presente contratto, fino al rag-	
		

giungimento del tetto lordo, superato il quale le prestazioni non potranno essere remunerate. -----

Il tetto di spesa lordo annuale previsto è il seguente: -----

- anno 2013: € 440.000, corrispondente ad un importo mensile medio di € 36.666,66; -----

- anno 2014: € 504.000, corrispondente ad un importo mensile medio di € 42.000,00; -----

- anno 2015: € 512.000, corrispondente ad un importo mensile medio di € 42.666,66; -----

Art. 3. Entro il termine di giorni quindici dalla sottoscrizione del presente contratto, la Struttura provvederà ad emettere le fatture a conguaglio per il periodo gennaio /dicembre 2013 e gennaio / settembre 2014: la ASL provvederà al pagamento entro i successivi quindici giorni.



Art. 4 – L'art. 9 del contratto è sostituito, con decorrenza 1.01.2013, dal seguente: -----

"Art. 9 - CUP Regionale e debito informativo -----

Su richiesta dell'Azienda, la Struttura accetta che l'accesso alle prestazioni oggetto del presente contratto avvenga, nei limiti dei volumi di attività contrattuali e accreditati, anche attraverso il CUP regionale, opportunamente definito con le corrispondenti agende informatizzate di prenotazione "classi di priorità" e l'Azienda è tenuta a provvedere all'attività di registrazione degli appuntamenti (prenotazione / disdette anche per le strutture oltre a garantire tutta l'attività di coordinamento con tutte le strutture eroganti. -----

La mancata accettazione comporta una riduzione del 19% del tetto di spesa contrattato.

La struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo "file C e ulteriori flussi previsti dalla normativa vigente", nei confronti dell'Azienda e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa regionale e dalle indicazioni dell'Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il SISAR /(sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione".



Art. 5 - Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di non avere null'altro da pretendere reciprocamente, rinunciando irrevocabilmente e definitivamente a qualsiasi reciproca pretesa di qualsiasi titolo o natura e conseguente al contenzioso proposto nanti il TAR Sardegna.

La Struttura rinuncia espressamente agli effetti della sentenza del TAR Sardegna e la ASL a proporre impugnativa avverso la stessa, accettando quanto contenuto nel presente atto a titolo di definitiva tacitazione delle reciproche pretese e di definitiva regolamentazione del rapporto contrattuale.

Art. 6 - Per tutto quanto non previsto e pattuito nel presente atto, trovano integrale conferma e applicazione tutte le altre pattuizioni del contratto meglio richiamato in premessa.

Art. 7 - Sottoscrivono il presente atto gli avvocati Paola Trudu per la ASL e Stefano Porcu per la Struttura, ai fini dell'autentica delle sottoscrizione e della rinuncia al vincolo di solidarietà ai sensi dell'art. 68 R.D. 27.11.1933 n. 1578;

Dott. Emilio Simeone

D.ssa Liliana Zannol

Avv. Paola Trudu

Avv. Stefano Porcu

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

Il presente allegato è composto di n° 4 pagine

IL RESPONSABILE AFFARI LEGALI
(Avv. Paola Trudu)

N. 1500 DEL 24 OTT. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Sergio Salis)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Ugo Simeoni)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Emilio Simeone)